



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Piazza Municipio 1

TEL.0324 – 65009
FAX.0324 – 65817
C.F. e P.I.V.A 00421450032

ORDINANZA N° 23

IL SINDACO

Visto il contenuto del DPCM del 3/12/2020 che impone la chiusura degli impianti sciistici fino al 7 gennaio 2021;

Visti i disposti della L. 24 dicembre 2003 n. 363;

Visti i disposti della L.R. Piemonte 26 gennaio 2009 n. 2;

Vista la comunicazione della Macugnaga trasporti e Servizi, gestore degli impianti sciistici, prot. 6711 del 16/12/2020 con la quale propone di dismettere provvisoriamente tutte le piste da sci di discesa che non vengono utilizzate per gli allenamenti agonistici;

Considerato che Macugnaga, nonostante la chiusura degli impianti, vedrà probabilmente un elevato afflusso di turisti durante le prossime vacanze di Natale;

Considerato che il libero transito sulle piste da sci non utilizzate per gli allenamenti agonistici possa costituire area di sfogo per i frequentatori della montagna (sci alpinisti, ciaspole, pedoni, etc.);

Ritenuto di tutelare la pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n°267/2000;

ACCOGLIE

La proposta della Macugnaga trasporti e Servizi, gestore dell'area sciabile, di dismissione temporanea delle piste da sci non utilizzate per l'allenamento agonistico prot. 6711 del 16/11/2020.

ORDINA

1. Alla Macugnaga trasporti e Servizi gestore dell'area sciabile di apporre idonea segnaletica atta a vietare l'accesso alle piste da sci in uso per gli allenamenti agonistici, ovvero a tutte le piste sulle quali intende effettuare lavori di manutenzione in vista della prossima apertura con mezzi meccanici che possano essere fonte di pericolo per gli escursionisti.
2. Ai frequentatori dell'area sciabile il divieto di accesso alle piste da sci aperte per lo svolgimento degli allenamenti agonistici e in generale il rispetto dei divieti e delle indicazioni di percorso predisposte dal gestore delle stesse.

DISPONE

1. Che ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, dell'art. 30, comma 2 e dell'art. 32, comma 12 della L.R. Piemonte 26 gennaio 2009 n. 2 e s.m.i., **i frequentatori delle suddette piste da sci** (chiuse al pubblico per lo sci da discesa) **lo fanno a proprio rischio e pericolo.**
2. Che la validità del presente atto è fino al giorno 06.01.2021, salvo ulteriori norme più restrittive emanate per l'emergenza sanitaria in atto.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n°241/90 e s.m.i., avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. del Piemonte (Legge 1034/1971) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (D.P.R. 1199/71), oppure ricorso gerarchico al Prefetto del VCO da proporre entro 30 giorni.

MACUGNAGA, 18.12.2020



Il Sindaco
(Corsi Stefano)

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Stefano Corsi", written over the printed name and partially overlapping the seal.